

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con ordinanza dell'11/9/2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ordinando *“che entro il 14 ottobre 2024 copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania; che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana; che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania www.csacatania.ct-egov.it.”*

AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Tribunale di Catania, sezione lavoro, rg proc. N. 5123/2024 R.G. e sub-procedimento n. 5123-1/2024 R.G.L.

RICORRENTE:

- **Flammà Danila**, nata a Enna, il 11/10/1986 e residente in Barrafranca, contrada Pozzillo, C.F. FLMDNL86R51C342C, rappresentato e difesa dall'**Avv. Giuseppe Aiello** del foro di Enna (C.F. LLAGPP86P17C342A), elettivamente domiciliata in Barrafranca, via Sicilia, n. 81, presso lo studio di quest'ultimo, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata giusepppe.aiello.legal@pec.it;

AMMINISTRAZIONI RESISTENTE:

- **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo, C.F. 80012100824 PEC: drsi@postacert.istruzione.it;

SOGGETTI CONTROINTERESSATI:

di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come tutti coloro che sono inseriti nella medesima graduatoria in cui risulta collocata parte ricorrente con i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, che, nel caso di accoglimento del ricorso con conseguente riconoscimento per intero del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, verrebbero pregiudicati e scavalcati in graduatoria

TESTO DEL RICORSO

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO, EX ARTT. 414 E 700 CPC CON RICHIESTA DI EMISSIONE DECRETO CAUTELARE E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

**PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SU SITO ISTITUZIONALE,
EX ART. 151 CPC**

Per la **Dott.ssa Flammà Danila**, nata a Enna, il 11/10/1986 e residente in Barrafranca, contrada Pozzillo, C.F. FLMDNL86R51C342C, rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato da intendersi steso in calce al presente ricorso, dall'Avv. Giuseppe Aiello del foro di Enna (C.F. LLAGPP86P17C342); la quale, inoltre, dichiara insieme al proprio difensore di eleggere domicilio in Barrafranca, via Sicilia n. 81 presso lo studio del difensore e di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.aiello.legal@pec.it;

- ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A;

- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo, C.F. 80012100824 PEC: drsi@postacert.istruzione.it; elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale all'indirizzo pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it, estratto da Reginde;

- resistenti -

NONCHÉ NEI CONFRONTI

di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come tutti coloro che sono inseriti nella medesima graduatoria in cui risulta collocata parte ricorrente con i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, che, nel caso di accoglimento del ricorso con conseguente riconoscimento per intero del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, verrebbero pregiudicati e scavalcati in graduatoria.

- controinteressati -

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA (profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico) del maggiore punteggio per il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare espletato dalla ricorrente.

FATTO

- In data 07/07/2005, la ricorrente conseguiva il diploma di maturità, presso il liceo scientifico "Giovanni Falcone" di Barrafranca, come da allegato (**doc. 1**).

- Dal 04/02/2008 al 03/02/2009, la ricorrente svolgeva il servizio civile, come da attestazione che si allega (**doc. 2**).
- In data 28/02/2020, l'istante conseguiva l'attestato di addestramento professionale per la dattilografia presso l'Istituto paritario "E. De Nicola" San Giuseppe Vesuviano (Na) come allegato (**doc. 3**).
- In data 29/01/2021, l'istante conseguiva la certificazione informatica e digitale "EIPASS" presso l'istituto "CERTPASS", come da documento che si produce (**doc. 4**).
- In data 15/04/2021, la ricorrente conseguiva il certificato di qualifica professionale di Operatore Amministrativo presso la struttura P.D.R. srl Unipersonale (**doc 5**).
- In data 20/04/2021, parte ricorrente presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia del personale ATA amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Catania, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, assunta al numero protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5036270.20-04-2021 (**doc. 6**).
- In data 06/08/2021, venivano pubblicate sul sito istituzionale dell'I.C.S. "Campanella Sturzo" di Catania le graduatorie definitive del personale ATA (**doc. 7**), ove alla ricorrente veniva assegnato il seguente punteggio:
 - assistente amministrativo 10,65;
 - assistente tecnico 8,10;
 - collaboratore scolastico 7,85;
- Nella determinazione del punteggio indicato in graduatoria, tuttavia, veniva attribuito un punteggio inferiore a quello spettante per legge e, in particolare, il punteggio di 0,60 (corrispondente all'anno del servizio civile svolto), per via dell'illegittimità di quanto previsto dal Dm citato, di cui viene chiesta la disapplicazione.
- Invero, con il Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430) (**doc. 8**) e l'annesso "**Allegato A** (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.) (**doc. 9**), il Ministero dell'Istruzione resistente ha riconosciuto un punteggio differente a seconda che il servizio militare fosse prestato in costanza di nomina o meno, determinando una illegittima disparità di trattamento, con pregiudizio anche in punto di perdita di chance di occasioni di lavoro.

- In particolare, il Decreto Ministeriale quivi impugnato, insieme ai decreti ministeriali presupposti e comunque connessi, ha operato un ingiustificato discrimine tra il servizio militare (o civile assimilato per legge) svolto *“in costanza di nomina”* per il quale la tabella del D.M. ha previsto di attribuire 6 punti per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, e quello prestato *“non in costanza di nomina”*, per il quale la medesima tabella ha attribuito il punteggio inferiore di 0,60 punti per ogni anno e di punti 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (cfr. sub. doc. 10, da A/1 a A/5).
- Dal momento che parte ricorrente non ha avuto attribuito il giusto punteggio, per via dell'illegittimità dei decreti ministeriali sopra indicati, la medesima non ha potuto migliorare la propria posizione in graduatoria, né si vista destinataria di alcuna proposta di assunzione, anche temporanea, per lo specifico profilo posseduto per gli anni dal 2021/2024.
- E, in concreto, parte ricorrente avrebbe potuto svolgere qualche incarico di supplenza per i profili di iscrizione in graduatoria, in quanto veniva attinto dalla graduatoria personale con il profilo di collaboratore scolastico avente punteggio inferiore rispetto a quello maggiore assunto dalla ricorrente , per quanto ricavato dalla consultazione del registro dei contratti (**doc. 10**) e della relativa graduatoria, e, segnatamente: l'istituto Comprensivo Statale Maria Montessori assegnava incarichi a tempo determinato ai signori La Rocca Carmelo (posizione 14445 - 18/9/2021 al 30/6/2022), Pantone Ilenia (posizione 601 - dal 21/12/2021 al 10/05/2022 e dal 11/05/2022 al 10/06/2022), Scichilone Antonino (posizione 531 - dal 9/11/2021 al 13/11/2021 e dal 14/11/2021 al 27/11/2021) e Polizzi Giuseppe (posizione 8271 - dal 30/1/2023 al 3/2/2023 e dal 17/4/2023 al 25/4/2023); l'Istituto comprensivo statale Campanella Sturzo assegnava incarichi a tempo determinato ai signori: Lo Verde Valeria (posizione 524 dal 18/10/2021 al 30/12/2021), Perdichizzi Giusi (posizione 765 - dal 28/1/2022 al 31/03/2022) e Rizzari Salvatore (posizione 652 - dal 8/11/2023 al 31/12/2023 e dal 1/1/2024 al 15/04/2024).

§§§§

Ciò premesso, la Dott.ssa Danila FLAMMÀ, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di veder accertato il proprio diritto al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare o civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica e del relativo punteggio,

con effetti “definitivi” e per intero, nella misura pari a punti 6 per l’anno del servizio civile svolto con conseguente obbligo a carico dell’Amministrazione resistente alla rideterminazione dei punteggi attribuiti alla ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Catania del personale Ata, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, in particolare per il triennio 2021/2023 e successivi, sulla scorta dei seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE ART. 20, L. N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 569, COMMA 3 E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994.

La disciplina contenuta nei Decreti Ministeriali 640/2017 e 50/2021 ha palesemente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia, nella parte in cui ha subordinato, arbitrariamente e senza alcun mandato legislativo, la valutabilità del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo a seconda che esso sia stato prestato in costanza di nomina o meno.

Essa infatti si pone in contrasto con quanto statuito dall’art. 569 comma 3 del D.Lgs 297/1994, secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Peraltro, già in precedenza, la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all’art. 4 stabiliva che *“ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d’autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica”*, così come la successiva Legge n. 958/1986, all’art. 20 stabiliva che *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*.

Ciò significa che il servizio militare prestato dopo l’entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, con possibilità di arruolamento delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d’impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *“l’art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell’impiegato né all’adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d’impiego deve essere computato*

d'ufficio a opera dei competenti organi" (Consiglio di Stato, n. 1598/1989).

Da quanto sopra, è già chiaro che la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e, non può quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative ed in malam partem ad opera dell'Amministrazione resistente, in assenza di una esplicita previsione di legge o mandato legislativo.

La violazione qui denunciata è resa ancora più evidente se si ha cura di esaminare l'art. **485, comma 7 del D.Lgs 297/1994**, che dispone la "*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*", anche per i docenti.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)" (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo, al fine di evitare che, in maniera del tutto discriminatoria e paradossale, possano assumere una posizione di vantaggio solo coloro che, casualmente, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento.

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve "(...). infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)"

Sotto altro profilo è utile far notare che la disparità di trattamento introdotta dai decreti ministeriali infra citati, a ragione della condizione di servizio del docente, è in palese contrasto anche con l'art. 62 rubricato "*valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze*" della Legge 11 luglio 1980, n. 312, ai sensi del quale "*Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e*

grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente".

Dunque, la scelta dell'Amministrazione di introdurre una simile disparità di trattamento, oltre a porsi in contrasto con la ratio delle fonti formative sopra citate, non è sorretta da alcuna valida motivazione e si pone anche in violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione, nella misura in cui *"chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi"* (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Ulteriormente, per completezza espositiva, si fa notare che i decreti ministeriali si pongono in diretto contrasto anche con l'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice ordinamento militare), relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, nell'esegesi fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Nell'anticipare le strumentali contestazioni che verranno articolate dall'Amministrazione resistente, l'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010 non contiene alcuna contrapposizione tra quanto previsto al primo comma e quanto previsto al secondo comma, ponendosi, diversamente, in un rapporto di specialità, nel senso che il secondo comma costituisce specificazione del primo *"nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi"* (cfr. Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ordinanza del 3 giugno 2021 – n. 15477).

D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio di diritto in base al quale il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato interamente, anche

in

assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A., in quanto: "Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate" (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 7383/2022 e n. 7376/2022).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, parte ricorrente avrà diritto a vedersi attribuito punti 6, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, per il servizio civile svolto come documentato con la domanda di conferma e di aggiornamento presentata nell'anno 2021, per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

In particolare, parte ricorrente ha diritto alla rideterminazione e all'assegnazione del giusto punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

- 16,05 per il profilo di assistente amministrativo ¹;
- 13,50 per il profilo di assistente tecnico²;
- 13,25 per il profilo di collaboratore scolastico ³.

Si insiste, quindi, nell'accoglimento del ricorso.

II

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

Dalla rideterminazione in melius del punteggio conseguirà per parte ricorrente il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento per i danni patiti.

È indubbio che se parte ricorrente avesse avuto il punteggio di spettanza, sicuramente, avrebbe potuto ambire ad incarichi per i profili per i quali risulta inserita in graduatoria: né è esempio l'elenco degli incarichi di collaboratore scolastico che sono stati conferiti ai soggetti indicati in premessa, con punteggio deteriore.

Ulteriormente, dal mancato espletamento di tale servizio, parte ricorrente ha visto pregiudicata la possibilità di maturare i requisiti per partecipare alla procedura di concorso "ATA 24 mesi", tra i quali, lo svolgimento di 2 anni di servizio.

¹ Profilo amministrativo: al punteggio totale assegnato in graduatoria di 10,65 (comprensivo di 0,60 per il servizio militare) andranno aggiunti ulteriori punti 5,40 onde ottenere l'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti;

² Profilo di assistente tecnico: al punteggio totale assegnato in graduatoria di 8,10 (comprensivo di 0,60 per il servizio militare) andranno aggiunti ulteriori punti 5,40 onde ottenere l'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti;

³ Profilo di collaboratore scolastico: al punteggio totale assegnato in graduatoria di 7,85 (comprensivo di 0,60 per il servizio militare) andranno aggiunti ulteriori punti 5,40 onde ottenere l'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti.

Altresì, parte ricorrente ha subito una perdita economica pari all'importo della retribuzione che la stessa avrebbe avuto diritto di percepire se avesse svolto qualche incarico di supplenza, determinandosi un vero e proprio danno da perdita di chance.

Dal momento che è impossibile per parte ricorrente risalire a tutti gli incarichi di supplenza che sono stati assegnati al personale inserito nella Sua stessa graduatoria, si impone di chiedere all'Intestata Giustizia di voler ordinare al Ministero resistente e relativa articolazione territoriale, di produrre in giudizio apposita certificazione attestante i rapporti di lavoro instaurati con il personale inserito nella graduatoria ove risulta collocata anche la ricorrente, con la specifica del tipo e della durata di incarico e del profilo ricoperto, oltre alla indicazione del relativo trattamento retributivo di spettanza o qualsiasi altra documentazione, anche formalisticamente diversa ma in sostanza in grado di fornire notizia all'A.G. dei contenuti qui richiesti.

Tanto per chiedere all'A.G. di voler accertare il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto ai fini giuridici lo stesso periodo di servizio espletato dal personale amministrativo inserito in graduatoria, che è stato destinatario di incarichi di supplenza con punteggio inferiore a quello di parte ricorrente, come sopra rideterminato.

Negli anni in cui parte ricorrente è stata inserita in graduatoria, infatti, non ha svolto alcuna attività lavorativa nei profili ATA, come da estratto contributivo che si produce **(doc. 12)**.

In subordine, parte ricorrente avrà diritto al risarcimento per equivalente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire se l'Amministrazione le avesse assegnato un qualche incarico di supplenza, naturalmente, prendendo a riferimento gli incarichi assegnati ad altro personale del pari inserito in graduatoria.

III

DOMANDA CAUTELARE

1) Sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Alla luce delle suesposte argomentazioni le doglianze del ricorrente, volte da ottenere il pieno riconoscimento del servizio di leva obbligatorio prestato, appaiono (sotto il profilo del fumus boni iuris), del tutto fondate e meritano accoglimento.

In primis, il diritto meritevole di tutela non è meramente economico, bensì attiene anche alla dimensione personale, sotto i profili costituzionali della non discriminazione e dell'effettiva uguaglianza delle condizioni di accesso al lavoro.

Nel caso di specie, indubbiamente, sussiste anche il periculum in mora, in quanto, la

mancata attribuzione del giusto punteggio, ha comportato la collocazione del ricorrente, nella graduatoria relativa al triennio 2021-2023, in una posizione deteriore rispetto ad altri concorrenti che sarebbero risultati superati nel punteggio, ove fossero stati correttamente riconosciuti all'istante i punti in virtù dell'espletato servizio militare, precludendo al medesimo la possibilità di ottenere incarichi nei profili di appartenenza del personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

Sebbene l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'Amministrazione resistente non ha ancora recepito i principi di diritto all'uopo stabiliti, cosicché, anche per il successivo triennio, parte ricorrente rischia di vedersi pregiudicata la possibilità di essere convocata, per via del mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio giustamente preteso.

Oltre a ciò, la ricorrente ha subito come ulteriore pregiudizio quello di non aver potuto maturare gli anni di servizio che gli avrebbero consentito di partecipare alla procedura "ATA 24 mesi", cioè alla selezione pubblica per soli titoli (non sono previste prove d'esame) che consente di entrare in graduatoria ATA prima fascia per i ruoli provinciali nei profili professionali dell'area A e B del personale ATA, il cui termine scadrà il 30/5/2024.

Inoltre, sussiste il rischio attuale e concreto, per parte ricorrente, di non poter aggiornare il proprio punteggio in graduatoria, secondo la procedura di cui al Dm 81/2024 ed entro il termine di scadenza di cui all'art. 4 del citato decreto, **che fissa il termine ultimo per l'aggiornamento entro il 28/6/2024 (doc. 11)**.

Si impone, pertanto, di voler ordinare all'Amministrazione resistente di tenere conto del punteggio per il servizio militare, ordinando all'Amministrazione, **con decreto inaudita altera parte**, di provvedere in conformità.

Non a caso, parte ricorrente avrebbe potuto essere destinataria di qualche incarico per il profilo di collaboratore scolastico negli anni in cui è stata inserita in graduatoria, in quanto, come già segnalato in premessa, alcuni istituti comprensivi hanno assegnato i predetti incarichi a personale avente posizione in graduatoria deteriore.

È pertanto evidente il pregiudizio imminente ed irreparabile che si configura per il ricorrente.

Il diritto soggettivo dell'istante, infatti, potrebbe essere irrimediabilmente leso nelle more della definizione di un ordinario procedimento di merito, atteso che la relativa decisione non potrà mai intervenire in tempo utile, dato l'importante contenzioso che grava sul

Tribunale di Catania.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che, lo si ribadisce, il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Per quanto sopra, la Dott.ssa Danila FLAMMÀ, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

CHIEDE

All'On. Tribunale in intestazione, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

In via preliminare:

- autorizzare, come da istanza che segue e che costituisce parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso e del pedissequo provvedimento tramite pubblicazione degli stessi sul sito internet del M.I.M. o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

In via cautelare e d'urgenza:

- con **decreto inaudita altera parte, attesa** la scadenza al 28 giugno 2024 del termine per la presentazione della domanda di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il successivo triennio, disapplicato ogni contrario regolamento e/o provvedimento ministeriale, ordinare all'Amministrazione resistente di rideterminare il punteggio di parte ricorrente, previo riconoscimento del Suo diritto all'attribuzione di ulteriori punti 5,40 punti per il servizio civile sostitutivo e, dunque, complessivamente attribuire il punteggio 16,05 per il profilo di assistente amministrativo, il punteggio 13,50 per il profilo di assistente tecnico, il punteggio 13,25 per il profilo di collaboratore scolastico;

- ovvero, previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 700 cpc, ritenuta la ricorrenza del *fumus boni juris* della domanda e del *periculum in mora*, dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio

espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove l'istante è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. per i profili di appartenenza;

- per l'effetto di quanto sopra, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50/2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto dello stesso all'attribuzione del punteggio per il servizio civile prestato, **ordinare al Ministero convenuto e alle relative articolazioni**, di rideterminare il punteggio attribuito a parte ricorrente con ulteriori 5,40 punti per il servizio militare e, dunque, complessivamente attribuire il punteggio 16,05 per il profilo di assistente amministrativo, il punteggio 13,50 per il profilo di assistente tecnico, il punteggio 13,25 per il profilo di collaboratore scolastico;

- rendere il suddetto ordine nei confronti del Ministero resistente anche nel caso in cui l'udienza di comparizione per la discussione della istanza cautelare venga fissata dopo la scadenza del termine del 28/6/2024, permanendo l'interesse di parte ricorrente all'aggiornamento del punteggio, in vista delle potenziali assunzioni per il prossimo triennio 2024/2026;

- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, Ex Dm 55/2014, con clausola di distrazione in favore dello scrivente difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.

Nel merito, si reiterano le domande sopra svolte in via cautelare e si chiede, ulteriormente, quanto segue:

- per i motivi sub 3, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto ai fini giuridici lo stesso periodo di servizio espletato dal personale amministrativo inserito in graduatoria, che è stato destinatario di incarichi di supplenza (con punteggio inferiore) al posto di parte ricorrente (con punteggio rideterminato superiore) o, in subordine, il diritto al risarcimento per equivalente rispetto alla retribuzione che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire se l'Amministrazione le avesse assegnato gli incarichi di supplenza conferiti ad altro personale del pari inserito in graduatoria ma con punteggio inferiore;

- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite della fase cautelare e di quella di merito, Ex Dm 55/2014, con clausola di distrazione in favore dello

scrivente difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

1. Diploma di maturità;
2. Attestazione servizio civile;
3. attestato di addestramento professionale;
4. certificazione informatica e digitale "EIPASS" presso l'istituto "CERTPASS",
5. certificato di qualifica professionale di Operatore Amministrativo;
6. domanda di aggiornamento;
7. graduatorie definitive personale ATA;
8. Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021 e annessa tabella;
9. Registri contratti P.A.;
10. Dm 81/2024;
11. Estratto contributivo.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14, 2° comma, D.P.R. n. 115/2002 e succ. modd. ed integrazioni, si dichiara che, in relazione alla presente causa, non è dovuto alcun contributo unificato, essendo il ricorrente titolare di un reddito inferiore a € 38.514,03, conformemente alla previsione di cui all'art. 9, comma 1-bis, del summenzionato D.P.R. n. 115/2002, giusta dichiarazione di certificazione che viene allegata alla nota di iscrizione a ruolo e che per il resto la stessa causa è esente da ogni imposta o spesa di qualsivoglia natura o specie, ai sensi dell'articolo unico della legge n. 319/1958 e succ. modd..

Si dichiara, altresì, che il valore della controversia è indeterminabile.

Salvis iuris.

Barrafranca, 27/5/2024

Avv. Giuseppe Aiello

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Aiello, quale difensore della Dott.ssa Flammà Danila, come in atti,

Premesso

- che, dalla rideterminazione del punteggio, conseguirà alla ricorrente una migliore

posizione in graduatoria;

- che, mancando nelle graduatorie in cui è inserita la ricorrente qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria;

- che, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'apposita sezione, ormai nota:

- che, infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "*... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quelli per via telematica;
- il Tribunale di Catania ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro R.g. 207/15);
- la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIM nell'apposita sezione, <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>

§ § §

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Con la massima osservanza

Barrafranca, 27/5/2024

Avv. Giuseppe Aiello

OGGETTO DEL CONTENDERE

Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA (profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico) del maggiore punteggio per il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare espletato dalla ricorrente.

STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

Il predetto ricorso verrà discusso all'udienza del 3/12/2024, avanti il giudice del lavoro di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, che, ha emesso l'ordinanza dell'11/9/2024, autorizzando la notifica per pubblici proclami.

Si allegano: ricorso, decreto di fissazione udienza.

Barrafranca-Catania, lì 21/09/2024

Avv. Giuseppe Aiello